



COME ADERIRE A FOR.AGRI

Per aderire basta decidere di destinare al Fondo il contributo dello 0,30%, previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (*ex art. 25, c. 4, legge 21/12/1978, n. 845*) e/o il contributo di cui alla Legge 247 del 24 dicembre 2007 che estende agli operai del settore agricolo le norme riguardanti i Fondi paritetici interprofessionali.

L'adesione al Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'azienda.

In altre parole, con l'adesione a FOR.AGRI, l'azienda destina al finanziamento della formazione dei propri dipendenti un contributo che comunque è tenuta a versare all'INPS, acquisendo la possibilità di ottenere contributi da parte del Fondo per la realizzazione di iniziative di formazione per i propri lavoratori.

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro che operano col sistema DM10 (e quindi, ad esempio, le aziende che occupano impiegati, quadri e dirigenti) e le aziende che occupano operai e che operano col sistema trimestrale DMAG-UNICO.

Adesione con DM10/2

Per aderire basta evidenziare negli appositi spazi dei quadri "B-C" del modello di dichiarazione mensile DM10/2 il codice "**FAGR**" nella colonna "*Codice*", il numero dei dipendenti interessati nella colonna "*N. dip.*", la dicitura "**ADESIONE FONDO**" nella colonna "*Retribuzioni*", nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".

L'adesione al Fondo, se effettuata entro il 31 ottobre, produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'adesione non deve essere ripetuta nelle successive dichiarazioni in quanto valida fino ad esplicita revoca.

(*cfr. messaggio INPS n. 13156 del 24/05/2007, la circolare INPS n. 71 del 02/04/2003, la circolare INPS n. 67 del 24/05/2005*)

Le aziende che attualmente sono iscritte a qualsiasi altro Fondo interprofessionale, per aderire a FOR.AGRI devono effettuare la revoca dell'adesione al Fondo precedente.

Per effettuare la revoca e contestualmente l'adesione a FOR.AGRI, sempre utilizzando il modello DM10/2, inserire il codice "REVO" nella colonna "*Codice*" e la dicitura "revoca adesione" nella colonna "*Retribuzioni*", nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle. Anche per le revoche valgono gli stessi criteri temporali e le medesime modalità già illustrate per le adesioni.

(*cfr la circolare INPS n. 71 del 02/04/2003 e Legge 28 gennaio 2009, n. 2 art. 19 comma 7-bis*)

Adesione con DMAG-Unico

L'adesione va effettuata con la procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, in cui è stata implementata una apposita funzione, denominata "Fondi interprofessionali", che consente:

- L'adesione al Fondo prescelto (**FORAGRI**);
- la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
- l'adesione ad un nuovo Fondo.

L'adesione a Foragri potrà essere espressa con il modello DMAG di marzo (scadenza 30 aprile), di giugno (scadenza 31 luglio), di settembre (scadenza 31 ottobre). L'Inps, comunque, comincerà a versare i contributi a Foragri dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

L'adesione non deve essere riproposta nei trimestri successivi in quanto valida fino ad esplicita revoca. Può essere proposta, inoltre, la revoca e l'eventuale adesione ad un nuovo Fondo.
(cfr la circolare INPS n. 34 del 19/03/2008)

L'adesione con il modello trimestrale DMAG avviene secondo la seguente procedura telematica:

- Entrare nella pagina internet dell'Inps predisposta per le imprese agricole, con utente e password;
- nel menu di sinistra "gestioni speciali" selezionare "Fondi interprofessionali";
- nella pagina che appare, cliccare sul tasto "nuova adesione";
- nella sezione "inserimento adesione", alla voce "selezionare il fondo interprofessionale" scegliere nella lista "**FORAGRI**".